Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 335

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 9 dicembre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

(12997)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 dicembre 1977, n. 884.

Contributo per la partecipazione italiana al Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la erogazione a favore del Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA) del controvalore in lire di dollari USA 25 milioni, da versarsi in tre annualità, a titolo di contributo per la partecipazione alla sua costituzione.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1977, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — STAMMATI — MORLINO — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Fiorano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Modena per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 luglio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona delle Salse di Nirano sita nel comune di Fiorano (Modena);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Fiorano (Modena);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché presenta caratteri di forte suggestione come tipica manifestazione dell'aspro paesaggio delle zone argillose, tormentato da calanchi, fortemente inciso dalle acque dilavanti: le pareti del circoide, al fondo del quale si aprono le bocche, costituite da argille grigio-azzurrine affioranti anche al di sotto della rada vegetazione, circondano il campo delle salse come un'ampia bastionata, quasi a formare un vasto livido cratere, inciso ad est da un solco angusto e profondo lungo il quale scende il torrente che nei periodi di più intensa attività delle salse convoglia la melma verso il torrente Fossa; il fenomeno delle salse vive in un delicato equilibrio che abbisogna della migliore salvaguardia sia dalla minaccia dei lavori di coltivazione agricola, portati troppo appresso alle bocche di emissione, sia dall'indiscriminata escavazione industriale delle argille;

Decreta:

La zona dell'ampio anfiteatro delle Salse di Nirano sita nel territorio del comune di Fiorano (Modena) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona e delimitata nel modo seguente:

nord: rio Chianca;

est: congiungente rettilinea dall'incontro del rio Chianca con la strada vicinale Gazzolo, allo spigolo nord-est di Casa Fiandri; congiungente rettilinea dallo spigolo nord-est di Casa Fiandri al punto trigonometrico di Passo stretto; da questo punto linea di spartiacque fino all'incontro con la strada comunale di rio Salse; da qui, verso est, la strada di rio delle Salse fino all'incrocio con la vecchia strada comunale di rio Serra;

sud: tracciato della vecchia strada comunale rio Serra fino all'incrocio con la strada di rio Salse;

ovest: dal punto di incrocio suddetto, carreggiata di Pra Rosso, fino al rio Chianca, quindi rio Chianca fino a nord.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Modena.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna curerà che il comune di Fiorano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 2 agosto 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Il 16 luglio 1974, alle ore 9, negli uffici dell'amministrazione provinciale di Modena, su regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per deliberare sui seguenti oggetti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della località « Salse di Nirano » in comune di Fiorano;

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale per poter deliberare sugli oggetti, invita l'assessore del comune di Finale Emilia, delegato dal sindaco, a partecipare alla discussione sul primo punto all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

La commissione passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno:

località Salse di Nirano in comune di Fiorano; avendo lasciato la riunione l'assessore del comune di Finale Emilia ed essendo stati chiamati a partecipare alla discussione e alla deliberazione il sindaco di Fiorano e il capo del distretto minerario di Bologna, competente aggregato.

La commissione si reca in località Salse di Nirano e vi esegue un accurato sopralluogo.

Il presidente riferisce: le Salse di Nirano (in comune di Fiorano Modenese) costituiscono un complesso pseudo-vulcanico, raro fenomeno geomorfologico accompagnato da insediamenti floristici di particolari specie vegetali alofile.

(*Omissis*).

Con voti unanimi e palesi la commissione decide:

a) di includere la zona delle Salse di Nirano, site in comune di Fiorano, nell'elenco delle bellezze di insieme, a norma dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i motivi esposti dal presidente, secondo la seguente delimitazione:

nord: rio Chianca;

est: congiungente rettilinea dall'incontro del rio Chianca con la strada vicinale Gazzolo, allo spigolo nord-est di Casa Fiandri; congiungente rettilinea dallo spigolo nord-est di Casa Fiandri al punto trigonometrico di Passo stretto; da questo punto linea di spartiacque fino all'incontro con la strada comunale di rio Salse; da qui, verso est, la strada di rio delle Salse fino all'incrocio con la vecchia strada comunale di rio Serra;

sud: tracciato della vecchia strada comunale rio Serra fino all'incrocio con la strada di rio Salse;

ovest: dal punto di incrocio suddetto, carreggiata di Pra Rosso, fino al rio Chianca, quindi rio Chianca fino a nord.

(*Omissis*).

(12915)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sormani Luigi S.p.a., in Arosio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta Sormani Luigi S.p.a. di Arosio (Como), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sormani Luigi S.p.a. di Arosio (Como).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12903)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fonderie e smalterie lombarde S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta Fonderie e smalterie lombarde S.p.a., con sede in Milano, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fonderie e smalterie lombarde S.p.a., con sede in Milano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12904)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Philco italiana, con sede e stabilimento in Brembate di Sopra, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972, concernente: « Norme per l'attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 »;
Visto l'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Philco italiana, con sede e stabilimento in Brembate di Sopra (Bergamo), con effetto dal 9 maggio 1977;
Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie di cui al citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dal menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Philco italiana, con sede e stabilimento in Brembate di Sopra (Bergamo), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 29 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12901)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1977.

Riconoscimento in provincia di Asti del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Nuova Ib-Mei promossa dalla GEPI.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Nuova Ib-Mei, con sede in Asti, per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Ib-Mei di Asti;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Asti;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Asti carattere sostitutivo all'attività industriale della S.p.a. Nuova Ib-Mei promossa dalla GEPI.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 ottobre 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12945)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italo-Americana Prentice S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 1.200.000 cursori per chiusure lampo di origine e provenienza U.S.A. la ditta Italo-Americana Prentice S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ U.S.A. 12.660 di cui al mod. *B*-Import n. 4184733 rilasciato dalla Banca unione (ora Banca privata italiana, in liquidazione), in data 6 giugno 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 17 gennaio 1975 con un ritardo, quindi, di centonovantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491866 del 16 settembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi del ritardato adempimento sono di natura prevalentemente commerciale, come dichiarato dall'operatore stesso, in quanto la merce oggetto dell'importazione è risultata di difficile assorbimento sul mercato nazionale, trattandosi di articoli superati per l'impiego nella moda delle confezioni;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata con istanza del 27 maggio 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italo-Americana Prentice S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca unione, nella misura del 5 % di $ U.S.A. 12.660 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(12429)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1977.

Proroga a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni, Vercelli e sede di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Montefibre per gli stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli, con effetto dal 14 maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1974, 6 giugno 1974, 14 novembre 1974, 11 febbraio 1975, 12 febbraio 1975, 26 febbraio 1976, 27 febbraio 1976, 28 febbraio 1976, 26 novembre 1976 e 20 dicembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Considerato che in conseguenza dell'attuazione del piano di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale dal 16 dicembre 1976 sono in corso anche operazioni di riorganizzazione degli uffici della sede di Milano della S.p.a. Montefibre, per cui i dipendenti sono sospesi dal lavoro;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi e di estendere il trattamento stesso ai dipendenti della sede di Milano;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro interessati;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni, Vercelli e sede di Milano, è prolungata a quarantacinque mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12848)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova L.R.P. di Coatti Alberto & C. S.n.c., in Casale Monferrato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nuova L.R.P. di Coatti Alberto & C. S.n.c., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), con effetto dal 1° giugno 1976;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova L.R.P. di Coatti Alberto & C. S.n.c., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12905)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova L.R.P. di Coatti Alberto & C. S.n.c., in Casale Monferrato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nuova L.R.P. di Coatti Alberto & C. S.n.c., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), con effetto dal 1° giugno 1976;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova L.R.P. di Coatti Alberto & C. S.n.c., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12906)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria, in Castrovillari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Andreae Calabria di Castrovillari (Cosenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Andreae Calabria di Castrovillari (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12849)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani, in Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Reggiani di Bergamo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani di Bergamo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12853)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Terni della S.p.a. Merak ex Montefibre, stabilimento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Merak stabilimento di Terni, ex Montefibre stabilimento di Terni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Terni della S.p.a. Merak ex Montefibre, stabilimento di Terni, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 maggio al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12851)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Riconoscimento in provincia di Cosenza del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Pandosia promossa dalla GEPI.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Pandosia, con sede in Catanzaro, per il riconoscimento del carattere sostitutivo delle proprie attività industriali ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalle

società Dana maglia S.p.a., Tessitura della Calabria S.p.a., Industria calabrese tintoria appretto e finissaggio S.p.a., in provincia di Cosenza;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Cosenza;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Cosenza carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Pandosia promossa dalla GEPI.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 novembre 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12947)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza agli stabilimenti di Ivrea, Pallanza, Vercelli e Milano della S.p.a. Montefibre.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara), Vercelli e Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori degli stabilimenti sopra indicati sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori in forza agli stabilimenti di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara), Vercelli e Milano della S.p.a. Montefibre, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12857)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Riconoscimento in provincia di Reggio Calabria del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Temesa promossa dalla GEPI.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Temesa, con sede in Catanzaro, per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalle società Calzificio della Calabria S.p.a. e Dana confezioni S.p.a., in provincia di Reggio Calabria;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Reggio Calabria;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Reggio Calabria carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Temesa promossa dalla GEPI.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 novembre 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12946)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi - Contenitori Italia, in liquidazione, in Tortona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mossi & Ghisolfi - Contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona (Alessandria);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi - Contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 settembre al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12855)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani, in Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Reggiani di Bergamo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani di Bergamo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 15 novembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12854)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Terni della S.p.a. Merak ex Montefibre, stabilimento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Merak stabilimento di Terni, ex Montefibre stabilimento di Terni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Terni della S.p.a. Merak ex Montefibre, stabilimento di Terni, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre al 15 novembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12852)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi - Contenitori Italia, in liquidazione, in Tortona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mossi & Ghisolfi - Contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona (Alessandria);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi & Ghisolfi - Contenitori Italia, in liquidazione, con sede in Tortona (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre al 15 novembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12856)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza agli stabilimenti di Ivrea, Pallanza, Vercelli e Milano della S.p.a. Montefibre.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara), Vercelli e Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori degli stabilimenti sopra indicati sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori in forza agli stabilimenti di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara), Vercelli e Milano della S.p.a. Montefibre, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre al 15 novembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12858)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria, in Castrovillari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Andreae Calabria di Castrovillari (Cosenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Andreae Calabria di Castrovillari (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre al 15 novembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12850)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Edilizia S. Stefano », in Montemilone.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1977, il perito agrario Orazio Saraceno è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Edilizia S. Stefano », con sede in Montemilone (Potenza), posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 10 febbraio 1973, in sostituzione del perito agrario Salvatore Santarsiero, che ha rinunciato all'incarico.

(12796)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Facchini S. Paolo », in Napoli

Con decreto ministeriale 15 novembre 1977, il sig. Vincenzo Montuori è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Facchini S. Paolo », con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 7 febbraio 1977, in sostituzione dell'avvocato Ugo De Gennaro, che ha rinunciato all'incarico.

(12797)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « Opera orfani dei vivi » in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1977, registro n. 24 Interno, foglio n. 399, l'associazione « Opera orfani dei vivi », con sede in Roma, è autorizzata ad accettare, su proposta del Ministro per l'interno, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta in suo favore dal defunto mons. Cosimo Bonaldi, consistente in beni mobili e titoli di credito per un valore complessivo di L. 117.348.023 ed in un intero appartamento sito in Roma, via Cairoli n. 101, nonchè nella quota parte di un altro appartamento sito in Roma, via Cairoli n. 115, per un valore complessivo di L. 35.580.000.

(12794)

Autorizzazione al comune di Villamaina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 novembre 1977, il comune di Villamaina (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.375.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5082/M)

Autorizzazione al comune di Motta San Giovanni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1977, il comune di Motta San Giovanni (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 64.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5054/M)

Autorizzazione al comune di Spezzano della Sila ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1977, il comune di Spezzano della Sila (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.230.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5057/M)

Autorizzazione al comune di Lugo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 novembre 1977, il comune di Lugo (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 250.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5062/M)

Autorizzazione al comune di Prato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 novembre 1977, il comune di Prato (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.225.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5063/M)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 novembre 1977, il comune di Maddaloni (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 217.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5064/M)

Autorizzazione al comune di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1977, il comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo supplettivo di L. 11.335.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5068/M)

Autorizzazione al comune di Volturara Appula ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 novembre 1977, il comune di Volturara Appula (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.270.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5076/M)

Autorizzazione al comune di Ravenna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 novembre 1977, il comune di Ravenna, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.404.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5077/M)

Autorizzazione al comune di Colli sul Velino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 novembre 1977, il comune di Colli sul Velino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.420.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5089/M)

Autorizzazione al comune di Licenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 novembre 1977, il comune di Licenza (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.340.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5090/M)

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1977, il comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 83.490.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5055/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro a Maida ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1977, il comune di San Pietro a Maida (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 48.210.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5056/M)

Autorizzazione al comune di Suzzara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 novembre 1977, il comune di Suzzara (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 131.470.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5091/M)

Autorizzazione alla provincia di Alessandria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 novembre 1977, la provincia di Alessandria, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 908.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5081/M)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1977, il comune di Castelvecchio Calvisio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.820.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5072/M)

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 novembre 1977, il comune di Bonea (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.773.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5079/M)

Autorizzazione al comune di Villamaina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 novembre 1977, il comune di Villamaina (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.004.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5083/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Elia Fiumerapido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 novembre 1977, il comune di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.810.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5087/M)

Autorizzazione al comune di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 novembre 1977, il comune di Vallemaio (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5088/M)

Autorizzazione al comune di Carnago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 novembre 1977, il comune di Carnago (Varese), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5092/M)

Autorizzazione al comune di Candela ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 novembre 1977, il comune di Candela (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.130.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5074/M)

Autorizzazione al comune di Spezzano della Sila ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1977, il comune di Spezzano della Sila (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 67.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5058/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro a Maida ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1977, il comune di San Pietro a Maida (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.440.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5059/M)

Autorizzazione al comune di Motta San Giovanni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1977, il comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 62.260.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5061/M)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1977, il comune di Maddaloni (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 184.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5065/M)

Autorizzazione al comune di Prato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1977, il comune di Prato (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.445.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5066/M)

Autorizzazione al comune di Lugo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1977, il comune di Lugo (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 290.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5067/M)

Autorizzazione al comune di Triei ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1977, il comune di Triei (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.870.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5069/M)

Autorizzazione al comune di Turri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1977, il comune di Turri (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.710.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5070/M)

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 novembre 1977, il comune di Cheremule (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.780.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5071/M)

Autorizzazione al comune di Vico del Gargano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 novembre 1977, il comune di Vico del Gargano (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 92.730.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5075/M)

Autorizzazione al comune di San Marco dei Cavoti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1977, il comune di San Marco dei Cavoti (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.797.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5078/M)

Autorizzazione al comune di Ravenna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 novembre 1977, il comune di Ravenna, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.657.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5080/M)

Autorizzazione al comune di Santopadre ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 novembre 1977, il comune di Santopadre (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.080.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5085/M)

Autorizzazione al comune di Orvinio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 novembre 1977, il comune di Orvinio (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.476.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5086/M)

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertina ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1977, il comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 98.520.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5069/M)

Autorizzazione al comune di Nova Milanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 21 novembre 1977, il comune di Nova Milanese (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5095/M)

Autorizzazione al comune di Diano Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 21 novembre 1977, il comune di Diano Marina (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5084/M)

Autorizzazione al comune di Marcheno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 21 novembre 1977, il comune di Marcheno (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5093/M)

Autorizzazione al comune di Sedriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 21 novembre 1977, il comune di Sedriano (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(5094/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 24

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 416 mod. cambio rend. 50 %. — Data: 3 marzo 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria di Roma. — Intestazione: Antonio Mazzei, nato a S. Angelo dei Lombardi il 27 ottobre 1896. — Titoli del debito pubblico: al portatore 3. — Capitale L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(12046)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 5 dicembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	876,40	876,40	876,30	876,40	876,50	876,40	876,30	876,40	876,40	876,40
Dollaro canadese .	790,95	790,95	792 —	790,95	792,75	790,90	790,95	790,95	790,95	790,95
Franco svizzero . .	412,70	412,70	412,64	412,70	412,85	412,60	411,56	412,70	412,70	412,70
Corona danese	144,15	144,15	143,50	144,15	144,50	144,15	144,11	144,15	144,15	144,15
Corona norvegese .	164,36	164,36	164,30	164,36	164,50	164,35	164,35	164,36	164,36	164,35
Corona svedese .	183,45	183,45	183,30	183,45	183,75	183,40	183,29	183,45	183,45	183,45
Fiorino olandese .	369,20	369,20	368,70	369,20	368,75	369,20	368,63	369,20	369,20	369,20
Franco belga .	25,319	25,319	25,37	25,319	25,35	25,30	25,33	25,319	25,319	25,40
Franco francese .	181,32	181,32	181,40	181,32	182,50	181,30	181,30	181,32	181,32	181,30
Lira sterlina .	1605,60	1605,60	1604,50	1605,60	1598 —	1605,60	1606,50	1605,60	1605,60	1605,60
Marco germanico .	400,18	400,18	400 —	400,18	399 —	400,15	400,36	400,18	400,18	400,20
Scellino austriaco . .	55,93	55,93	55,90	55,93	52,40	55,92	55,97	55,93	55,93	55,95
Escudo portoghese	21,60	21,60	21,65	21,60	21,64	21,60	21,65	21,60	21,60	21,60
Peseta spagnola	10,66	10,66	10,66	10,66	10,68	10,65	10,665	10,66	10,66	10,66
Yen giapponese . .	3,623	3,623	3,63	3,623	3,63	3,61	3,624	3,623	3,623	3,62

Media dei titoli del 5 dicembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	75,050
Redimibile 3,50 % 1934	99,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,750
» 5 % (Ricostruzione)	98,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	100,875
» 5 % (Città di Trieste)	96,500
» 5 % (Beni esteri)	96,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,875
» 5,50 % » » 1968-83	80,250
» 5,50 % » » 1969-84	76,200
» 6 % » » 1970-85	75,850
» 6 % » » 1971-86	73,975
» 6 % » » 1972-87	71,375
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	80,675
» 9 % » » 1976-91	80,825
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,900
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,275
» poliennali 7 % 1978	98,475
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,400
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,975
» » 9 % 1980	92,750
» » 10 % 1981	93,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 dicembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	876,35
Dollaro canadese	790,95
Franco svizzero	412,63
Corona danese	144,13
Corona norvegese	164,355
Corona svedese	183,37
Fiorino olandese	368,915
Franco belga	25,38
Franco francese	181,31
Lira sterlina	1606,05
Marco germanico	400,27
Scellino austriaco	55,95
Escudo portoghese	21,625
Peseta spagnola	10,662
Yen giapponese	3,623

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1977

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1977 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 ottobre 1977			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1976			111.917		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	30.624.919			
	residui	749.741			
	Totale		31.374.660		
Accensione di prestiti	competenza	7.554.649			
	residui	410			
	Totale		7.555.059		
Spese correnti	competenza			26.000.650	
	residui			5.607.770	
	Totale				31.608.420
Spese in conto capitale	competenza			4.202.956	
	residui			2.371.203	
	Totale				6.574.159
Rimborso di prestiti	competenza			965.840	
	residui			207.715	
	Totale				1.173.555
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		69.225.729		63.546.467	
Conti correnti		96.993.827		100.552.324	
Incassi da regolare		72.698.784		72.522.547	
Altre gestioni		36.043.819		34.982.462	
	Totale		274.962.159		271.603.800
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		560.878		748.849	
Pagamenti da regolare		7.277.113		6.467.164	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		9.028.925		9.481.203	
Altri crediti		65.766.7 6		68.926.828	
	Totale		82.633.642		85.624.044
	Totale complessivo		396.637.437		396.583.978
Fondo di cassa al 31 ottobre 1977			—		53.459
	Totale a pareggio		396.637.437		396.637.437

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 ottobre 1977 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		53.459	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	188.133		
Pagamenti da regolare	3.738.351		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	5.872.755		
Altri crediti	15.224.058		
Totale crediti		25.023.297	
In complesso			25.076.756
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	44.668.584		
Conti correnti	8.787.084		
Incassi da regolare	956.746		
Altre gestioni	3.402.488		
Totale debiti			57.814.902
Situazione del Tesoro (passività)			32.738.146

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 ottobre 1977 lire 413.131 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(13014)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 31 ottobre 1977

ATTIVO		
Oro . . . . . L.		7.179.307.339.879
Cassa . . . . . »		155.062.850.448
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito L.	23.517.230.850	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . »	—	
		23.517.230.850
Anticipazioni:		
— in conto corrente . . . . . L.	832.908.052.816	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »	215.521.771.250	
— a scadenza fissa . . . . . »	—	
		1.048.429.824.066
Prorogati pagamenti presse le Stanze di compensazione . . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . . »		15.841.582.632
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario . . . . L.	4.262.722.530.054	
— conti speciali . . . . . »	8.107.109.048.673	
		12.369.831.578.727
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . . L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . . »		1.309.301.978.162
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		6.076.456.898.962
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		88.078.773.184
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		22.358.083.998.878
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . . »		470.425.589.616
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . . . L.	723.379.058.763	
— altre attività . . . . . »	290.049.789.137	
		1.013.428.847.900
Immobili per uso ufficio . . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . . »		2.776.572.328.864
Spese dell'esercizio . . . . . »		1.158.555.317.417
		56.042.894.139.586
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . . L.		1.254.731.865.341
Depositi:		
— a garanzia . . . . . L.	3.635.460.368.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . . »	—	
— altri . . . . . »	22.148.470.834.036	
		25.783.931.202.454
Depositari di titoli e valori . . . . . L.		348.004.589
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		2.152.126.708
TOTALE . . . L.		83.084.057.338.678

PASSIVO		
Circolazione . . . . . L.		14.539.371.176.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . . »		67.538.984.922
Depositi in conto corrente liberi . . . . . »		236.553.818.161
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		952.080.550.342
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . . L.	20.000.448.660.569	
— altri . . . . . »	5.829.348	
		20.000.454.489.917
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . . . L.	5.120.699.313.900	
— altri . . . . . »	14.841.968.929	
		5.135.541.282.829
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C. . . . . . L.	2.694.997.952.358	
— altri . . . . . »	59.207.597.409	
		2.754.205.549.767
U.I.C. - conto corrente ordinario . . . . . L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . . »		132.812.436.980
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . . »		30.787.397.848
Fondi diversi accantonati . . . . . »		7.100.108.752.197
Partite varie passive . . . . . »		3.747.403.037.635
Capitale sociale . . . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . . . »	71.982.323.777	
Fondo di riserva straordinario . . . »	72.835.981.443	
		145.118.305.220
Rendite dell'esercizio . . . . . L.		1.199.918.337.768
		56.042.894.139.586
Impegni . . . . . L.		1.254.731.865.341
Depositanti . . . . . »		25.783.931.202.454
Titoli e valori presso terzi . . . . . »		348.004.589
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		2.152.126.708
TOTALE . . . L.		83.084.057.338.678

(13015)

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: ROVIDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1977, registrato il 4 luglio 1977, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1977;

Letta la nota n. 4062/77/E in data 30 settembre 1977, con la quale il presidente della corte d'appello di Milano nell'informare che la prof.ssa Eva Cantarella componente effettivo di quella commissione è impedita a partecipare ai lavori della commissione stessa propone la sostituzione della medesima con il prof. Guido Greco;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Guido Greco, nato a Catania il 18 novembre 1946, incaricato di diritto amministrativo e scienze politiche presso l'Università di Milano, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte d'appello in sostituzione della prof.ssa Eva Cantarella.

Roma, addì 21 ottobre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1977
Registro n. 29 Giustizia, foglio n. 78

(12811)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Verona, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquantacinque posti di conduttore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 20 del 31 ottobre 1977 (Parte I e II), è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 aprile 1975, n. 663, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Verona, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquantacinque posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1972, n. 6852.

(12632)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta.

(12937)

OSPEDALE CIVILE DI FORLIMPOPOLI

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Forlimpopoli (Forlì).

(12934)

OSPEDALE DI S. MARGHERITA LIGURE

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Margherita Ligure (Genova).

(12935)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE E MELORIO » DI S. MARIA CAPUA VETERE

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio personale) dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

(12936)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « C. FORLANINI » DI ROMA

Concorso a dodici posti di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di assistente radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio concorsi) dell'ente in Roma.

(12986)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, **a:**

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle **ore 12** del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(12931)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente otorinolaringoiatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle **ore 12** del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(12987)

OSPEDALE CIVILE «A. PUGLIESE» DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione oculistica;

un posto di assistente della divisione di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle **ore 12** del *quarantacinquesimo giorno successivo alla data di* pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(12933)

OSPEDALE CIVICO «S. SPIRITO» DI CARINI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carini (Palermo).

(12939)

OSPEDALE CIVILE «REGINA ELENA» DI PRIVERNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i *requisiti di ammissione* e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle **ore 12** del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Priverno (Latina).

(12938)

OSPEDALE CIVILE «V. EMANUELE II» DI ATESSA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(12932)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1977, n. **45.**

Norme provvisorie per l'attuazione delle direttive del consiglio della C.E.E. numeri 159, 160, 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975, recepite con legge n. 153 del 9 maggio 1975 e n. 352 del 10 maggio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 16 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplini organicamente la materia di attuazione delle direttive del consiglio della C.E.E. numeri 159, 160 e 161 del 1° aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975, tutte le funzioni conferite alla Regione dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, sono provvisoriamente esercitate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, con le modalità, le direttive ed i programmi approvati con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 agosto 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1977, n. **46.**

Agevolazioni per consentire l'accesso al credito alle imprese artigiane ed interventi regionali a favore di nuovi insediamenti artigiani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 16 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Contributi in conto interessi alle imprese artigiane per mutui contratti ai sensi della legge n. 949 del 25 luglio 1952

Art. 1.

La Regione concede contributi in conto interessi sui mutui quinquennali contratti dalle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e destinati all'impianto, all'ampliamento ed all'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi nonché alla formazione di scorte di materie prime.

Art. 2.

Il consiglio regionale, con propria deliberazione, potrà determinare nel territorio regionale criteri preferenziali o selettivi per categorie, per zone e per investimenti nell'ambito della destinazione di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Agli effetti della concessione dei contributi di cui all'art. 1, la Regione si avvale della cassa per il credito alle imprese artigiane e partecipa con un proprio conferimento ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la cassa e di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

Il conferimento regionale è destinato alla concessione del contributo in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente l'importo massimo ammissibile dalla cassa per il credito alle imprese artigiane indipendentemente dal conferimento regionale medesimo. Tuttavia, nel caso in cui le disponibilità derivanti dai conferimenti statali al fondo di cui al precedente comma risultino totalmente impegnate, il contributo regionale in conto interessi potrà essere concesso sull'intero importo del finanziamento.

Art. 4.

La domanda di contributo a carico del conferimento regionale di cui all'art. 3 è presentata alla cassa per il credito alle imprese artigiane con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, e deve contenere esplicita richiesta di poter usufruire delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli.

La cassa per il credito alle imprese artigiane effettua i necessari controlli per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e per l'effettiva destinazione del medesimo in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge.

I rapporti tra la Regione e la cassa sono regolati da apposita convenzione.

TITOLO II

Provvidenze a favore di nuovi insediamenti artigiani

Art. 5.

La Regione concede contributi «una tantum» a comuni, a consorzi di comuni, a consorzi di enti pubblici ed alle comunità montane, per le spese di urbanizzazione primaria all'interno od al servizio di zone destinate ad insediamenti artigiani in conformità alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, sempre che per tali opere si utilizzino aree dei comuni o dei consorzi suddetti, o comunque acquisite con la procedura prevista dall'art. 127, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per opere di urbanizzazione primaria si intendono quelle di cui all'art. 4, primo comma, della legge 29 settembre 1974, n. 847.

I comuni, le comunità montane ed i consorzi, di cui al primo comma, possono chiedere il contributo anche per le seguenti iniziative:

a) elettrificazione industriale di aree destinate ad insediamenti artigiani;

b) costituzione e funzionamento di centri servizi sociali quali mense, luoghi di ricreazione, ambulatori ed ogni altra iniziativa tesa a migliorare le condizioni di lavoro nelle aree di insediamento artigiano.

Art. 6.

Il contributo di cui al primo comma dell'articolo precedente è concesso nella misura del 50 %.

La misura del contributo di cui al comma precedente è aumentato al 60 % nel caso si tratti di comuni o consorzi di comuni definiti particolarmente depressi dalla vigente legislazione.

Nel caso in cui il contributo sia richiesto da una comunità montana la misura massima del contributo è del 70 %.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente, le amministrazioni interessate devono inoltrare domanda all'assessore per l'industria e l'artigianato per l'anno 1976 entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per gli anni successivi entro il 31 gennaio, allegando la seguente documentazione:

a) copia della deliberazione del consiglio comunale o degli organi altrimenti competenti, con la quale:

1) si approva il piano di massima per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in ordine alle quali si chiede il contributo;

2) si esprime la determinazione di chiedere il concorso regionale;

3) si indicano i mezzi per far fronte alla rimanente spesa;

b) estratto dello strumento urbanistico vigente nel comune comprovante che l'area zonale al cui servizio si intendono realizzare le opere di urbanizzazione primaria è destinata ad insediamenti artigiani;

c) relazione illustrativa dalla quale risulti che l'area stessa è destinata prioritariamente ad insediamenti artigiani e nella quale sia riportato ogni elemento di valutazione atto a dimostrare il rilevante interesse economico e sociale dell'iniziativa;

d) piano di massima delle opere di urbanizzazione primaria corredato di una relazione esplicativa con la determinazione dei relativi costi.

Le amministrazioni interessate possono richiedere i contributi previsti dalla presente legge anche per i lavori, di cui al secondo comma dell'art. 5 che siano in corso di esecuzione all'atto della presentazione della domanda o che siano già stati eseguiti nei mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda.

Le amministrazioni interessate hanno facoltà di presentare una richiesta di massima deliberata dalla giunta comunale, riservandosi di presentare la documentazione di cui al primo comma del precedente articolo prima dell'erogazione del contributo eventualmente concesso.

Art. 8.

Il servizio artigianato provvede all'istruzione delle domande volte ad ottenere il contributo.

La giunta regionale su proposta dell'assessore preposto al servizio industria ed artigianato, previo parere vincolante della commissione consiliare competente, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 9, approva il programma di ripartizione fra categorie d'intervento e per territorio dei fondi disponibili.

Dopo l'approvazione della ripartizione dei fondi, l'assessore competente comunica all'ente richiedente l'ammontare del contributo assegnabile ed il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere approvate dal comune o dal consorzio.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al ramo, determina definitivamente, in relazione alla corrispondenza del progetto esecutivo con quello di massima, l'entità del contributo da concedere ed il termine entro il quale l'opera deve essere realizzata.

I benefici previsti dal presente titolo sono concessi con decreto del presidente della giunta, su conforme delibera della giunta stessa.

Art. 9.

Il comitato consultivo regionale, di cui all'articolo precedente, è nominato dal presidente della giunta ed è composto:

dall'assessore preposto al servizio industria ed artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente;

dal presidente della commissione consiliare competente o da un suo delegato;

da due funzionari designati dalla giunta, su proposta dei rispettivi assessori al ramo, prescelti tra quelli dei servizi industria ed artigianato e piani e programmi;

da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel CNEL;

da un dipendente del servizio industria e artigianato che svolgerà mansioni di segretario.

Il comitato consultivo regionale rimane in carica due anni.

Art. 10.

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, la giunta regionale provvede all'erogazione del contributo con le seguenti modalità:

40 % previa produzione, da parte dell'ente interessato, dell'atto formale di consegna dei lavori appaltati;

40 % previa dimostrazione dell'avvenuta spesa di almeno 2/3 della precedente erogazione;

il rimanente 20 % a collaudo approvato dalla giunta regionale ed in base agli atti di contabilità finale.

Gli uffici del servizio industria ed artigianato, accertano l'attuazione delle iniziative ammesse ai benefici.

Art. 11.

I contributi per le opere di urbanizzazione primaria ottenuti in base alla presente legge sono computati in detrazione dei corrispondenti oneri gravanti per legge o per convenzione con il comune, le comunità montane od i consorzi su aziende artigiane singole, od associate o consorziate che vengono a localizzarsi sulla zona vincolata ad insediamento produttivo, al servizio della quale siano predisposte le opere di urbanizzazione suddetta.

La detrazione effettuata è proporzionale all'ampiezza dell'area occupata dall'azienda artigiana.

Nel caso di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, qualora le spese per le opere di urbanizzazione primaria non siano poste a carico delle aziende artigiane che si vengono a localizzare nelle aree ivi contemplate, i contributi ottenuti dal comune, dalle comunità montane o dal consorzio, sono computati, sempre proporzionalmente, in detrazione al prezzo di cessione delle aree o all'ammontare del canone per la concessione del diritto di superficie.

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti ad uguale titolo da altre leggi regionali o dello Stato.

Art. 12.

Qualora le zone, o parte di esse, al cui servizio sono state apprestate le opere di urbanizzazione assistite dal contributo regionale non siano in concreto destinate ad insediamenti di aziende artigiane singole, associate o consorziate, le somme ottenute dal comune o dal consorzio o dalle comunità montane a titolo di contributo devono essere restituite, gravate degli interessi legali, all'amministrazione regionale. Tali somme, una volta restituite, sono iscritte nel bilancio regionale dell'anno successivo per un reimpiego della presente legge.

Agli effetti del precedente comma, le amministrazioni interessate trasmettono alla giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, copia degli atti e delle convenzioni stipulate negli anni precedenti per gli insediamenti artigiani al cui servizio sono rivolte le opere di urbanizzazione assistite dal contributo regionale, il totale delle aree oggetto di tali atti e convenzioni, le aree ancora libere e quelle per le quali dagli atti e dalle convenzioni citate, non risulti la destinazione ad insediamenti di aziende artigiane, singole od associate, iscritte nei loro albi.

Art 13.

Le aziende artigiane non possono alienare, per un periodo di dieci anni, le aree di insediamento per le quali siano state concesse le agevolazioni previste dagli articoli precedenti, salvo l'obbligo, assistito da garanzia ipotecaria, di corrispondere alla Regione una somma pari al beneficio goduto maggiorato degli interessi

Il termine di dieci anni, di cui al comma precedente, decorre dalla data di concessione del contributo regionale al comune, alle comunità montane ed al consorzio, ovvero, qualora l'acquisizione da parte dell'azienda artigiana della disponibilità dell'area per il relativo insediamento sia successiva, dalla data dell'atto che tale disponibilità ha conferito.

Art. 14.

Per la concessione dei contributi nell'estinzione dei mutui di cui al precedente art. 1 è stabilito per ciascun esercizio dal 1977 al 1981 il limite di impegno annuo così determinato:

lire 150 milioni per l'esercizio 1977;
lire 300 milioni per l'esercizio 1978;
lire 450 milioni per l'esercizio 1979;
lire 600 milioni per l'esercizio 1980;
lire 750 milioni per l'esercizio 1981.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 5 è autorizzata per il quinquennio 1977-1981 il limite di impegno annuo di lire 500 milioni.

Art. 15.

Alla copertura della spesa di lire 150 milioni per la concessione dei contributi nell'estinzione dei mutui di cui al precedente art. 14, si provvede mediante utilizzo di pari somma da prelevarsi dal cap. 3633 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 « Fondo occorrente per far fronte a spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi in corso ».

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito cap. 386, titolo II, che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 con la denominazione: « Contributi alle imprese artigiane negli interessi dei prestiti quinquennali per l'acquisto di impianti di laboratorio ».

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi e sino all'anno 1985 si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 16.

Alla copertura della spesa di lire 500 milioni per i contributi di cui all'ultimo comma del precedente art. 14, si provvede mediante utilizzo di pari somma da prelevarsi dal cap. 3633 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 « Fondo occorrente per far fronte a spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi in corso », che si riduce di pari ammontare.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo 387, titolo II, che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 con la denominazione « Contributi a comuni, consorzi di comuni, consorzi di enti pubblici ed alle comunità montane nelle spese di urbanizzazione primaria, di elettrificazione industriale ed in quelle di costituzione e finanziamento di centri di servizi sociali all'interno di zone destinate ad insediamenti artigiani ».

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi e sino all'anno 1981 si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 17.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma della Costituzione e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 agosto 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1977, n. 47.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 22 luglio 1974, n. 29 e 8 novembre 1974, n. 55.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 16 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 lettera *d*) della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29, dopo le parole « albicocco e susino » sono aggiunte le seguenti parole: « nonché mandorlo ».

Art. 2.

All'art. 4 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29, le lettere *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti:

b) alla realizzazione di serre e fungaie con strutture fisse in metallo o in altri materiali idonei;

c) alla realizzazione di locali per il deposito e la prima lavorazione dei prodotti agricoli, nonché di strade poderali di accesso al centro aziendale.

Art. 3.

Il limite di spesa preventivata ai fini della concessione del contributo in conto capitale, di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29, è elevato a lire 40 milioni.

Art. 4.

L'art. 5 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 55, è sostituito dal seguente:

« Al fine di promuovere il potenziamento e l'ammodernamento delle strutture produttive aziendali, possono essere concesse ad aziende agricole singole e associate le agevolazioni di cui al secondo comma, per l'attuazione di iniziative dirette:

a) alla costruzione, ampliamento e ammodernamento delle strutture necessarie al ricovero ed alla stabulazione libera del bestiame, alla conservazione del foraggio, comprese le relative pertinenze e attrezzature, nonché gli alloggi per il personale addetto all'allevamento;

b) allo sviluppo dell'irrigazione mediante ricerca, captazione, adduzione e distribuzione di acque per usi irrigui ed aziendali, ivi comprese le relative attrezzature ed i lavori di sistemazione del terreno;

c) miglioramento dei pascoli e prati-pascoli, mediante la realizzazione di opere agronomiche e di sistemazione idraulico-agraria;

d) alla realizzazione delle altre opere di miglioramento fondiario necessarie a consentire una più razionale economica conduzione dell'allevamento.

Per la esecuzione delle iniziative di cui al primo comma del presente articolo possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) mutui ventennali a tasso agevolato sull'intera spesa ammissibile;

b) contributi in conto capitale fino al 50 % della spesa ammissibile e mutui ventennali a tasso agevolato sulla differenza tra l'ammontare della spesa ammissibile e il contributo concesso, se le opere sono realizzate dall'ente di sviluppo, dalle comunità montane o da cooperative agricole costituite prevalentemente da coltivatori diretti;

c) limitatamente alle imprese diretto-coltivatrici, contributi in conto capitale fino al 45 % della spesa ammissibile, elevabile al 50 % nei territori montani, e mutui decennali a tasso agevolato sulla residua somma fino a concorrenza dell'80 % della spesa totale, se la spesa preventivata non supera l'importo massimo di 40 milioni di lire

All'ente di sviluppo in Campania, alle comunità montane, alle associazioni fra i produttori e alle cooperative agricole che acquistano terreni idonei ad eseguirvi l'impianto e la gestione collettiva di pascoli o prati-pascoli per l'allevamento bovino e ovino, brado o semibrado, possono essere concessi mutui nelle stesse misure e condizioni previste dalla legge 14 agosto 1971, n. 817.

Le agevolazioni di cui al secondo comma del presente articolo possono essere concesse ad aziende agricole singole e associate anche per la realizzazione di impianti di acquacoltura intensiva di specie ittiche pregiate, quando le iniziative consentano, attraverso la utilizzazione di acque già disponibili o rese tali dall'esecuzione di opere irrigue, di conseguire un apporto integrativo al reddito agricolo ».

L'art. 6 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 55, è soppresso.

Art. 5.

L'art 15 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 55, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di promuovere e potenziare l'organizzazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti zootecnici, alle associazioni di produttori, alle cooperative agricole e loro consorzi e all'ente di sviluppo, possono essere concessi contributi

in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile, elevabile al 60% per gli organismi costituiti prevalentemente da coltivatori diretti e per l'ente di sviluppo per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture e relative attrezzature e pertinenze destinate all'allevamento di bestiame bovino, bufalino, suino ed ovino, di centri di servizio, nonchè di impianti per la raccolta, per la conservazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti zootecnici. In aggiunta ai contributi possono concedersi anche mutui ventennali integrativi a tasso agevolato, pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo.

Alle cooperative di cui al comma precedente possono essere concessi anche prestiti triennali a tasso agevolato per l'acquisto di macchine ed attrezzature.

Per i mutui ed i prestiti di cui ai commi precedenti si applicano il tasso di riferimento ed il tasso agevolato determinati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e del disegno di legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, nonché della legge 16 ottobre 1975, n. 493, e successive modificazioni e integrazioni ».

Art. 6.

All'art. 20 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 55, al quarto comma, dopo le parole: « articoli 14, 15 », sono soppresse le seguenti « e 16 »;

dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« La giunta regionale provvede, previa istruttoria del servizio agricoltura, caccia e pesca, all'approvazione delle iniziative ed alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi previsti dall'art. 16 della presente legge ».

Art. 7.

All'art. 29 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 55, al primo comma, le parole: « all'art. 15 lettera *e)* » sono sostituite dalle seguenti: « all'art. 15, secondo comma ».

All'art. 30 della legge regionale di cui al precedente comma, alle parole: « agli articoli 11 e 15 » sono sostituite le parole: « all'art. 11 ».

Art. 8.

L'art. 36 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 55, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale è autorizzata a prevedere, nell'ambito del programma annuale di cui all'art 18, spese di carattere generale attinenti l'erogazione degli incentivi previsti dalla presente legge, ivi compresa l'elaborazione dei relativi dati statistici ».

Art. 9.

Le agevolazioni previste dagli articoli 9, 10 e 14 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 55, possono essere estese alle specie equine, limitatamente alle razze impiegate nell'azienda agricola.

Art. 10.

Allo scopo di diffondere l'allevamento apistico per contribuire alla elevazione dei redditi agricoli, alle aziende agricole singole ed associate possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 40 % della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 50 % per i coltivatori diretti, per la costituzione e il miglioramento di allevamento, ivi compreso l'acquisto delle necessarie attrezzature.

Art. 11.

Al fine di diffondere l'irrigazione nei territori collinari, onde conseguire con l'intensivazione colturale un assetto produttivo più economico e competitivo, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di piccoli invasi e relative opere di adduzione e distribuzione delle acque, ivi comprese le attrezzature necessarie al funzionamento degli impianti irrigui.

All'ente di sviluppo, alle cooperative agricole, ai comuni e alle comunità montane, per la esecuzione delle opere di cui al presente articolo, può essere concesso un mutuo ventennale a tasso agevolato sulla differenza tra la spesa ammissibile ed il contributo concesso a termine del comma precedente.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato fissati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 23 aprile 1975, n. 125, nonché della legge 16 ottobre 1975, n. 493, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29.

Art. 13.

La giunta regionale sulla base delle esigenze espresse, provvede su conforme parere della seconda commissione consiliare permanente, alla ripartizione territoriale dei fondi di cui all'art. 12 della presente legge.

Art. 14.

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge vanno presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Alla concessione e liquidazione degli incentivi di cui all'articolo 12 provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, previa istruttoria tecnico-amministrativa delle domande.

Art. 15.

Alla realizzazione degli interventi previsti agli articoli 10 e 11 della presente legge si provvede gravando sui fondi destinati al finanziamento delle opere previste agli articoli 5 e 6 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 55, nell'ambito dei programmi annuali approvati ai sensi dell'art. 18 della legge medesima.

Art. 16.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 12 della presente legge, stabilito in lire 2.000 milioni, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo 785 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977: « Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » e mediante la istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 362 (spese di investimento): « Contributi per la realizzazione di impianti arborei e di opere di miglioramento fondiario ai sensi della legge regionale 22 luglio 1974, n. 29, articoli 2 e 4 » con la dotazione di lire 2.000 milioni.

Art. 17.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1977, n. **48.**

Norme sull'organizzazione dei servizi del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 16 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti servizi del consiglio regionale:

1) segretariato generale;
2) legislativo, documentazione e biblioteca;
3) amministrazione;
4) personale e servizi ausiliari.

Sono inoltre istituiti presso la presidenza del consiglio:

a) l'ufficio cerimoniale e relazioni pubbliche;

b) l'ufficio stampa.

Art. 2.

I servizi di cui all'articolo precedente sono articolati in uffici il cui rispettivo ambito di attribuzioni e competenze verrà determinato nel regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Il servizio segretariato generale comprende i seguenti uffici:

1) presidenza ed affari generali;
2) assemblea;
3) commissioni;
4) resoconti.

Il servizio legislativo, documentazione e biblioteca si articola nei sottoindicati uffici:

1) studi legislativi;
2) documentazione e informazione;
3) biblioteca.

Il servizio amministrazione comprende i seguenti uffici:

1) ragioneria generale;
2) economato e provveditorato.

Il servizio personale e servizio ausiliari comprende i seguenti uffici:

1) personale;
2) servizi ausiliari.

Art. 3.

L'ufficio di presidenza, con le modalità previste nel regolamento, assegna e sostituisce, in relazione alle esigenze di funzionamento per ciascun servizio, un coordinatore, scelto tra i responsabili degli uffici di cui al successivo art. 4, che abbia almeno otto anni di anzianità nel livello direttivo ed i cui titoli di studio e di servizio attengano alle funzioni da espletare.

Il segretario generale del consiglio regionale, coordinatore del servizio di cui all'art. 1, può rogare, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, gli atti e contratti posti in essere in esecuzione della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

Art. 4.

A ciascun ufficio è preposto un funzionario direttivo responsabile del ruolo del consiglio regionale, alla cui nomina si provvede mediante concorso interno per soli titoli, le cui modalità verranno precisate nel regolamento di attuazione previsto dal precedente art. 2.

Nell'ambito di ciascun ufficio i rapporti di collaborazione sono fondati sul principio della fungibilità dei dipendenti e sul metodo del lavoro di gruppo.

Art. 5.

Il funzionario coordinatore promuove l'organizzazione e la efficienza generale del proprio servizio definendo il sistema di integrazione di lavoro e di collegamento tra gli uffici compresi nel servizio, nonché formulando, d'intesa con gli altri funzionari, i programmi di studio e di ricerca e le relative linee di attuazione. Cura, d'intesa con gli altri coordinatori, i collegamenti tra il proprio e gli altri servizi, promuovendo la formazione di gruppi di lavoro per singole questioni.

I coordinatori sono responsabili nei confronti del presidente e dell'ufficio di presidenza del buon andamento dei rispettivi servizi ed uffici.

Art. 6.

E' costituito il collegio dei coordinatori di cui fanno parte i funzionari preposti ai servizi indicati al precedente art. 1, nonché i responsabili dell'ufficio cerimoniale e pubbliche relazioni e dell'ufficio stampa.

Il collegio, presieduto dal presidente del consiglio regionale o da un vice presidente all'uopo delegato, provvede al coordinamento dell'attività dei servizi.

Art. 7.

Presso la presidenza del consiglio regionale è istituita la segreteria del presidente alla quale sono destinati non più di quattro dipendenti, oltre al segretario particolare, che collaborano allo svolgimento delle funzioni proprie del presidente.

I vice presidenti, i consiglieri questori ed i consiglieri segretari si avvalgono, per l'assolvimento delle loro specifiche funzioni, di segreterie particolari i cui componenti non possono superare il numero di:

tre dipendenti per la segreteria di ciascun vice presidente;

un dipendente per la segreteria di ciascun consigliere questore;

un dipendente per la segreteria di ciascun consigliere segretario.

Alla assegnazione del personale delle segreterie particolari provvede l'ufficio di presidenza con apposita deliberazione su richiesta nominativa di ciascun membro interessato, compatibilmente con l'esigenza dei servizi.

Art. 8.

Ai coordinatori dei servizi, al funzionario preposto alla segreteria del presidente, ai segretari particolari, ai responsabili degli uffici cerimoniale e pubbliche relazioni e ufficio stampa, nonché ai responsabili degli uffici ed agli altri dipendenti assegnati alle segreterie particolari, si applicano, rispettivamente, le norme di cui all'art. 12 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29.

E' applicabile, nei confronti dell'altro personale, la disposizione di cui al precitato art. 12, comma quarto.

Art. 9.

Il personale sarà assegnato ai servizi in relazione alle strutture del servizio stesso che saranno determinate con il regolamento di esecuzione della presente legge.

L'ufficio di presidenza provvede all'assegnazione del personale con apposita deliberazione, nei modi previsti dall'art. 22 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11.

L'ufficio di presidenza provvede, altresì, alla copertura dei posti riservati ai gruppi consiliari, nei limiti numerici stabiliti dalla legge regionale 3 aprile 1973, n. 11, con apposita deliberazione adottata su designazione vincolante dei presidenti dei gruppi stessi.

Il personale di cui al comma precedente nonché quello destinato agli uffici previsti dall'art. 7 della presente legge, può essere tratto anche dal ruolo della giunta regionale con le modalità contemplate dall'art. 1, comma settimo, della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11.

Art. 10.

Ai servizi ed uffici di cui alla presente legge sono assegnati esclusivamente, entro i limiti delle dotazioni organiche, dipendenti del ruolo del consiglio regionale.

Art. 11.

La tabella *E/2-bis*, allegata alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 42, relativa ai contingenti numerici del personale del ruolo separato del consiglio regionale, è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 12.

La tabella organica del personale della giunta regionale, allegata alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 42, è incrementata nei rispettivi livelli e nel totale, di tante unità di quante la tabella *E/2-bis* allegata alla citata legge risulta diminuita per effetto della nuova dotazione organica del ruolo del consiglio regionale.

Art. 13.

Allo scopo di rapportare la consistenza di personale del ruolo del consiglio regionale ai contingenti numerici della nuova tabella organica, i dipendenti già in posizione di comando presso il comitato di controllo, le sue sezioni provinciali ed altri uffici periferici sono trasferiti nel ruolo della giunta regionale, a domanda degli stessi da presentare alla presidenza del consiglio regionale entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per le unità che risultassero eccedenti sarà, inoltre, promosso il loro trasferimento d'ufficio, dal ruolo del consiglio a quello della giunta, con le modalità previste dall'art. 1, comma sesto, della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11.

I trasferimenti di cui ai commi precedenti avranno comunque decorrenza successiva al primo gennaio 1978. Nel bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978 saranno apportate le conseguenti variazioni ai corrispondenti capitoli.

Art. 14.

In sede di prima applicazione della presente legge i coordinatori dei servizi ed i responsabili degli uffici sono nominati dall'ufficio di presidenza, sentita la commissione paritetica per il personale.

Tale nomina non costituisce titolo ai fini di eventuali riconferme.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1977

RUSSO

TABELLA A

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SEPARATO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Livello	Numero dei posti
Direttivo	36
Concetto	41
Esecutivo (1)	44
Ausiliario (2)	10
Totale	131

(1) Appartengono al livello esecutivo i posti di archivista dattilografo, centralinista telefonico, autista, commesso d'aula in numero non superiore a 8 unità.

(2) Nel livello ausiliario sono compresi i posti di commesso.

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1977, n. 49.

Interventi a favore della cooperazione agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 16 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere lo sviluppo ed il potenziamento dell'associazionismo ed in particolar modo della cooperazione in agricoltura, quale strumento di organizzazione delle imprese, razionalizzazione dei processi produttivi e mercantili, e valorizzazione delle produzioni, sono previste le agevolazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Ai consorzi di cooperative agricole e alle associazioni dei produttori, riconosciute in base alla legislazione statale vigente, possono essere concessi contributi annuali nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile, per lo svolgimento di programmi riguardanti attività di assistenza alla gestione rivolta alle cooperative associate, ivi comprese le spese per gli assegni fissi ad un tecnico, munito di adeguata qualifica, all'uopo impiegato.

Le agevolazioni previste dal comma precedente possono essere concesse anche da organismi di emanazione di associazioni professionali e cooperativistiche operanti a livello nazionale che coordinano, a livello regionale o provinciale, sotto il profilo tecnico, l'attività di gruppi di giovani operatori agricoli, che svolgono iniziative a carattere divulgativo e formativo per la diffusione della cooperazione.

Art. 3.

Alle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici possono essere concessi contributi, nella misura massima del 50 %, sulle spese occorrenti per gli emolumenti fissi ed accessori al personale tecnico ed amministrativo che risulti in possesso di adeguati titoli e qualifiche professionali e sia stato regolarmente assunto, limitatamente ad una unità per gli organismi di primo grado e due unità per quelli di secondo grado.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi alle cooperative e consorzi che abbiano iniziato l'attività di gestione degli impianti da non oltre cinque anni.

Detti contributi sono elevati al 70 % per le cooperative e consorzi che abbiano assunto personale qualificato in corsi di formazione e specializzazione organizzati o sovvenzionati dalla Regione e dall'ente di sviluppo.

Art. 4.

Alle cooperative agricole e loro consorzi possono essere concessi prestiti agevolati di esercizio con il concorso della Regione nel pagamento degli interessi per le spese di conduzione di aziende agrarie associate, di stalle sociali, nonché di impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

I prestiti di cui al comma precedente possono essere concessi anche per l'acquisto di mezzi tecnici utili alla conduzione delle aziende dei soci.

Sui prestiti accordati alle cooperative agricole e loro consorzi per la corresponsione di acconti ai soci conferenti può essere concesso un contributo regionale in conto interessi tale che a carico dei beneficiari resti un tasso di interesse annuo non inferiore a quello agevolato fissato per i prestiti di cui ai commi precedenti.

In alternativa alle agevolazioni creditizie di cui al primo comma, possono essere concessi contributi sulla spesa di gestione fino all'80 % dell'ammontare annuo ritenuto ammissibile.

Alle cooperative agricole e loro consorzi che, per obiettive difficoltà di mercato, all'epoca di inizio della nuova campagna agraria abbiano giacenze di prodotto invenduto, il contributo della Regione di cui al presente articolo può essere accordato anche per il rinnovo dei prestiti, nei limiti massimi dell'80 % della somma originaria e per non più di un anno.

Art. 5.

Alle associazioni regionali delle cooperative agricole operanti in Campania, che facciano capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute, possono essere concessi finanziamenti ordinari annuali per attività promozionali e di assistenza a favore della cooperazione agricola.

I fondi destinati al finanziamento di cui al comma precedente sono ripartiti fra gli organismi interessati:

per il 30 % in parti uguali;

per il 70 % in proporzione diretta al numero delle cooperative aderenti da almeno un anno ad ogni organismo e al numero dei soci delle cooperative.

Art. 6.

A favore delle associazioni di cooperative e di consorzi fra produttori agricoli possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima dell'80 % della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione di programmi promozionali per la tutela e la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole e zootecniche comprendenti anche la conduzione di campagne pubblicitarie e la istituzione di marchi di qualità.

Art. 7.

Alle cooperative agricole e loro consorzi, alle associazioni di produttori e all'ente di sviluppo in Campania possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 % della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al 60 % per gli organismi costituiti prevalentemente da coltivatori diretti e per l'ente di sviluppo, per l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di centri di servizio e di impianti, ivi comprese le attrezzature per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli

e zootecnici, nonché per l'immagazzinamento e la distribuzione di mezzi tecnici occorrenti alla gestione delle aziende agrarie dei soci e per il ricovero delle attrezzature e macchine agricole acquistate nell'interesse dei soci.

In aggiunta ai contributi possono essere concessi anche mutui integrativi ventennali a tasso agevolato, di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo concesso.

Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse anche per iniziative già finanziate ai termini di legge statali e regionali, nonché di regolamenti della Comunità europea, e non realizzate per il superamento delle previsioni progettuali a seguito della lievitazione dei costi. Le agevolazioni saranno concesse sulla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile a seguito della revisione dei preventivi aggiornati e quella già a suo tempo riconosciuta ammissibile ai fini della concessione delle agevolazioni statali, regionali e comunitarie.

Gli impianti eseguiti dall'ente di sviluppo in Campania che abbiano usufruito delle agevolazioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo sono trasferiti a cooperative agricole entro cinque anni dall'inizio del funzionamento.

Art. 8.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui di cui alla presente legge è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato fissati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 23 aprile 1975, n. 125, nonché della legge 16 ottobre 1975, n. 493, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso sui mutui per il periodo di preammortamento non dovrà superare la quota corrispondente a due annualità di concorso regionale sulle rate di ammortamento determinato ai sensi del comma precedente.

Art. 9.

Agli interventi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910.

Alle operazioni creditizie di cui alla presente legge si applicano le disposizioni relative alla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli articoli 35 e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Le operazioni creditizie a favore dell'ente di sviluppo in Campania sono assistite dalla garanzia del predetto fondo ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Art. 10.

Le domande intese a fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge vanno presentate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al servizio agricoltura, caccia e pesca che provvede alla loro istruttoria anche avvalendosi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura. Detto termine non si applica per gli organismi cooperativi costituiti ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la giunta regionale, previo parere della terza commissione consiliare permanente, approva un piano esecutivo comprendente la ripartizione della spesa tra le categorie di intervento previste dalla presente legge e la individuazione delle iniziative da finanziare.

Nei limiti delle disponibilità esistenti in forza della riserva di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge la giunta regionale periodicamente approva, previo parere della terza commissione consiliare permanente, piani esecutivi in cui vengono individuate le iniziative finanziabili tra quelle previste dalle domande presentate ai sensi dell'ultima parte del primo comma.

Alla concessione e alla liquidazione delle agevolazioni contributive e creditizie si provvede con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 11.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui alla presente legge nonché alle agevolazioni creditizie previste dall'art. 4, primo e secondo comma, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 1.450 milioni, delle quali lire 725 milioni da destinarsi alla concessione delle agevolazioni a favore di cooperative costituite ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e comunque per lo impiego di giovani nel settore della cooperazione agricola.

Art. 12.

Per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'art. 7, è fissato, per l'esercizio finanziario 1977, il limite di impegno di lire 50 milioni, di cui 25 milioni da destinarsi alle agevolazioni a favore delle cooperative indicate nell'ultima parte del precedente art. 11.

In dipendenza del predetto limite di impegno, le annualità da iscrivere negli stati di previsione della spesa sono fissati in lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1998.

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 11 della presente legge, stabilito in lire 1.450 milioni per l'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 785 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977: « Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » e mediante la istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 363 (spese di investimento): « Agevolazioni contributive e creditizie per lo sviluppo della cooperazione agricola » con la dotazione di lire 1.450 milioni.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 12 della presente legge, stabilito in lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 785 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977: « Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » e mediante la istituzione, nel medesimo stato di previsione, del cap. 364 (spese di investimento): « Concorso regionale sui mutui integrativi per la realizzazione di centri di servizio e di impianti di lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici » con la dotazone di lire 50 milioni.

Agli oneri, stabiliti in lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1998, si provvederà con i corrispondenti stanziamenti dei medesimi stati di previsione da finanziarsi con le risorse di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 15.

Le procedure previste dal precedente art. 10 si applicano anche per la utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione dallo Stato per essere destinati agli scopi di cui alla presente legge.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1977, n. 50.

Variazione al bilancio per l'anno 1977 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 16 *settembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1977, n. **51.**

Interventi per la valorizzazione agricola del territorio e norme per la semplificazione delle procedure.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 16 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

SEZIONE I

Bonifica integrale

Art. 1.

Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 4 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 27, nonchè dell'art. 3 della stessa legge, modificato dall'art. 2 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 48, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 2.500 milioni, così ripartita:

a) lire 2.000 milioni per l'art. 1;
b) lire 300 milioni per l'art. 3;
c) lire 200 milioni per l'art. 4.

Art. 2.

Le opere di cui al precedente art. 1, lettera *a*), saranno eseguite in concessione, secondo la disciplina prevista negli articoli successivi, dagli enti abilitati a svolgere funzioni di bonifica integrale, nonché in economia a cura degli uffici del genio civile.

Art. 3.

Sulla base dei programmi elaborati dagli enti e dagli uffici di cui all'art. 2 e su proposta dell'assessore competente, la giunta regionale, su conforme parere della terza commissione consiliare permanente, formula un piano esecutivo contenente l'indicazione delle iniziative da realizzare e la determinazione di una aliquota da destinare all'eventuale maggiore spesa per revisione dei prezzi, nonché di una quota, non superiore al 10% dello stanziamento globale, da destinare a lavori di somma urgenza.

Gli enti e gli uffici di cui al precedente art. 2 provvedono, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano, alla presentazione dei progetti esecutivi.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, può approvare piani suppletivi per la utilizzazione delle disponibilità già destinate ad iniziative per le quali i progetti esecutivi non siano stati presentati nel termine di cui al comma precedente.

Con la delibera di approvazione dei piani di cui al presente articolo, potrà essere disposto a favore degli enti concessionari il versamento anticipato di un acconto per le spese generali di progettazione fino alla misura massima del 10% dell'importo assegnato a ciascun ente, da recuperare in sede di approvazione dei progetti.

Il piano esecutivo di cui al primo comma del presente articolo prevede anche la ripartizione fra gli enti interessati delle somme indicate al precedente art. 1, lettere *b*) e *c*).

Art. 4.

I progetti esecutivi relativi alle opere di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, per importi fino a lire 200 milioni non sono sottoposti ad alcun parere tecnico, qualora siano predisposti dagli uffici periferici dell'amministrazione regionale o dagli uffici degli enti abilitati a svolgere funzioni di bonifica integrale.

Negli altri casi e qualora l'importo dei lavori superi il predetto limite, i progetti sono sottoposti al parere tecnico dei comitati tecnici provinciali per la bonifica integrale, su richiesta del servizio agricoltura, caccia e pesca. La mancata comunicazione del parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli atti da parte dei comitati tecnici provinciali per la bonifica integrale, equivale a parere favorevole.

Il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto all'approvazione dei progetti esecutivi e alla concessione dei lavori, qualora debbano essere eseguiti a cura degli enti di cui al precedente art. 2.

Il provvedimento di approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

Nel provvedimento di approvazione del progetto devono essere previste tutte le norme da osservare nell'esecuzione dei lavori e, in particolare, quelle riguardanti i sistemi di aggiudicazione, il termine di inizio e di ultimazione dei lavori e delle procedure espropriative, i capitolati generali e speciali.

Con analoga procedura sono approvate le perizie suppletive e di variante.

I lavori di somma urgenza, resi necessari da cause impreviste ed imprevedibili, possono essere eseguiti dagli enti concessionari e dagli uffici del genio civile, previa autorizzazione del presidente della giunta regionale, su parere o richiesta dei predetti uffici. La perizia esecutiva dovrà essere presentata per l'approvazione entro trenta giorni dalla data di autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

Alla concessione e liquidazione dei contributi di cui al precedente art. 1, lettere *b*) e *c*), si provvede con decreto del presidente della giunta regionale, previa istruttoria del servizio agricoltura, caccia e pesca.

Art. 5.

Per i lavori da eseguirsi in economia dagli uffici del genio civile, con il decreto di approvazione del progetto è disposto l'accreditamento dei fondi necessari, la cui gestione è sottoposta a controllo successivo esercitato dalla giunta regionale in sede di presentazione di rendiconti trimestrali.

Per le opere la cui esecuzione è affidata in concessione agli enti di cui al precedente art. 2, con il decreto di approvazione del progetto sarà disposto che, ad intervenuta notificazione dell'inizio dei lavori, venga accreditato all'ente interessato l'intero ammontare del finanziamento regionale.

I fondi sono versati su appositi conti correnti intestati agli enti presso i propri tesorieri al tasso di interesse previsto dalle singole convenzioni di tesoreria.

Gli enti beneficiari assumono ogni responsabilità in ordine alla destinazione dei fondi stessi.

L'istituto di credito presso il quale è effettuato il deposito dei fondi di cui al presente articolo provvede ai pagamenti su ordini emessi dall'ente competente, il quale è obbligato a versare annualmente in conto entrate della Regione gli interessi attivi maturati su detti conti correnti.

E' fatto obbligo agli enti interessati di presentare apposito rendiconto finale per ogni singolo lavoro eseguito, con la dimostrazione della utilizzazione delle somme accreditate, corredato dalla relativa documentazione di spesa.

Detto rendiconto è approvato dalla giunta regionale.

Al rendiconto deve essere allegata la quietanza relativa al versamento della eventuale somma economizzata, nonché dei versamenti degli interessi attivi di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 6.

Ai pagamenti si provvede sulla base dei certificati rilasciati dai direttori dei lavori su stati di avanzamento dei lavori stessi.

Il certificato di pagamento esclude qualsiasi visto ed autorizzazione o deliberazione di organi tecnici ed amministrativi, nonché ogni altro atto a corredo previsto dalle vigenti norme legislative o regolamentari.

Le opere finanziate con i fondi di cui alla lettera *a*) dello art. 1 della presente legge sono sottoposte a collaudo finale da effettuarsi da due funzionari tecnici incaricati dall'assessore per l'agricoltura, caccia e pesca e dall'assessore ai lavori pubblici.

Gli atti di collaudo sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale.

Per i lavori non eccedenti l'importo di lire 50 milioni, potrà prescindersi dal formale atto di collaudo e sarà emesso un certificato del direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione, purché egli abbia un rapporto di impiego con l'ente che ha realizzato i lavori.

Art. 7.

Le procedure previste dagli articoli precedenti si applicano anche per la utilizzazione di fondi assegnati alla Regione dallo Stato con analoga destinazione.

SEZIONE II

Infrastrutture rurali

Art. 8.

Per favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture rurali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di lire 3.654 milioni così ripartita:

a) lire 2.000 milioni per il finanziamento di opere di viabilità rurale;

b) lire 400 milioni per il finanziamento di acquedotti rurali;

c) lire 1.054 milioni per la realizzazione degli elettrodotti di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge regionale 22 luglio 1974, n. 30;

d) lire 200 milioni per incentivare l'esecuzione di allacciamenti idrici ed elettrici aziendali.

Art. 9.

Per la realizzazione di strade di interesse rurale, interpoderali e vicinali a norma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e di acquedotti ad esclusivo servizio di una pluralità di aziende agricole, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze, possono essere concessi contributi in conto capitale dall'80 % fino al 100 % della spesa necessaria, in dipendenza della densità dell'insediamento abitativo e del numero delle aziende da servire.

Per la realizzazione di allacciamenti idrici ed elettrici a servizio di singole aziende agricole, possono essere concessi a favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni contributi in conto capitale fino al 70 % della spesa ritenuta ammissibile e per un importo comunque non superiore a lire 2 milioni. Nei territori classificati montani la predetta percentuale è elevata all'80 % e l'importo massimo a L. 2.200.000.

Art. 10.

Per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma del precedente articolo, sulla base delle domande di finanziamento presentate al 30 giugno 1977, la giunta regionale, su conforme parere della terza commissione consiliare permanente, formula un piano di ripartizione territoriale delle disponibilità finanziarie e individua le iniziative da realizzare.

L'approvazione del piano equivale ad assegnazione dei fondi ai singoli comuni interessati.

Art. 11.

L'attuazione degli interventi previsti nel piano di cui al precedente articolo è affidata ai comuni.

Nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica del piano, i comuni interessati provvedono all'approvazione dei progetti esecutivi.

Ai fini della redazione dei progetti va applicato il prezzario ufficiale del genio civile in vigore nella provincia alla data di approvazione dei progetti stessi.

I progetti esecutivi, per importi fino a 80 milioni di lire, non sono sottoposti a nessun parere tecnico, qualora siano predisposti dagli uffici tecnici dei comuni. Negli altri casi e qualora l'importo dei lavori superi il predetto limite i progetti sono sottoposti al parere degli uffici del genio civile.

Il termine di cui al secondo comma del presente articolo è elevato a novanta giorni, qualora il progetto sia sottoposto al parere degli uffici del genio civile.

La mancata comunicazione del parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti da parte degli uffici del genio civile equivale a parere favorevole.

Nel caso di inosservanza dei termini di cui ai commi precedenti da parte dei comuni, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, può disporre la modifica del piano e la sostituzione delle iniziative oggetto dell'inadempienza, con esclusione dei comuni inadempienti e revoca dell'assegnazione.

Art. 12.

I lavori, che potranno essere eseguiti in economia o in appalto dai comuni, o dagli stessi affidati in concessione a cooperative o associazioni di agricoltori interessati alle opere, dovranno essere iniziati entro sessanta giorni dalla data di approvazione.

Ad intervenuta notifica dell'inizio dei lavori, con decreto del presidente della giunta regionale verrà disposto a favore dei comuni interessati l'accreditamento delle somme assegnate secondo le modalità e le condizioni di cui al terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma del precedente art. 5.

La giunta regionale esercita i necessari controlli sull'attuazione del piano di cui all'art. 10 della presente legge e sulla realizzazione delle opere previste, attraverso accertamenti tecnici eseguiti a cura del servizio agricoltura, caccia e pesca.

Art. 13.

Per il finanziamento degli elettrodotti di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge regionale 22 luglio 1974, n. 30, la giunta regionale, su conforme parere della terza commissione consiliare permanente, formula, sulla base degli elementi disponibili in ordine alle esigenze delle diverse aree agricole della Regione, un piano esecutivo contenente la ripartizione territoriale delle disponibilità finanziarie e la individuazione delle opere da realizzare.

Per la redazione e l'esecuzione dei progetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 12 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 30.

Art. 14.

Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 9 secondo comma, della presente legge, la giunta regionale formula un piano di ripartizione territoriale delle risorse disponibili, sulla base della valutazione delle esigenze manifestate, nonché i criteri di attuazione del piano.

Alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, ai quali vanno presentate le domande da parte degli operatori agricoli interessati.

La procedura di cui al comma precedente si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la utilizzazione dei fondi residui sugli stanziamenti della legge regionale 22 luglio 1974, n. 30, destinati agli analoghi interventi dai programmi annuali previsti dalla legge medesima.

SEZIONE III

Norme finali

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione delle presente legge, stabilito in lire 6.154 milioni per l'anno 1977, si provvede mediante:

a) la riduzione di lire 3.398 milioni dello stanziamento di cui al cap. 783 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977: « Fondo globale per spese d'investimento concernenti ulteriori programmi di sviluppo », e la riduzione di lire 2.756 milioni dello stanziamento di cui al cap. 785 del medesimo stato di previsione: « Fondo globale per spese d'investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione »;

b) la istituzione dei seguenti capitoli per spese di investimento:

Cap. 147 « Interventi per la realizzazione di opere di bonifica integrale », con la dotazione di lire 2.000 milioni;

Cap. 226 « Contributi ai consorzi di bonifica sulle spese di esercizio della rete irrigua », con la dotazione di lire 300 milioni;

Cap. 148 « Contributi ai consorzi di bonifica integrale per l'esecuzione di studi, indagini e ricerche nel settore della bonifica », con la dotazione di lire 200 milioni;

Cap. 191 « Finanziamento di opere di viabilità rurale », con la dotazione di lire 2.000 milioni;

Cap. 227 « Finanziamento di opere di approvvigionamento idrico di interesse rurale », con la dotazione di lire 400 milioni;

Cap. 235 « Finanziamento di opere di elettrificazione rurale », con la dotazione di lire 1.054 milioni;

Cap. 236 « Contributi per la realizzazione di allacciamenti idrici ed elettrici a servizio di aziende agricole », con la dotazione di lire 200 milioni del medesimo stato di previsione.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1977, n. **52.**

Rifinanziamento della legge regionale 9 novembre 1974, n. 59 - Provvedimenti contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 16 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1974, n. 59, è autorizzata, per ciascuno degli anni del triennio 1977-79, la spesa di L. 1.000.000.000 (un miliardo).

Art. 2.

All'onere, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1977 di L. 1.000.000.000, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 785 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977: « Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » e mediante iscrizione della somma di L. 1.000.000.000 al cap. 643, titolo II, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesima, con la seguente denominazione: « Provvedimenti contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo ».

All'onere derivante per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1977, n. **53.**

Approvazione dello statuto della comunità montana « Alta Irpinia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 16 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n 3, lo statuto della comunità montana « Alta Irpinia », allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1977

RUSSO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1977, n. **54.**

Approvazione dello statuto della comunità montana del « Partenio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 16 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, lo statuto della comunità montana del « Partenio », allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1977

RUSSO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1977, n. **55.**

Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 16 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'annata agraria 1977-78, con decorrenza dal 1° ottobre 1977, e nelle annate agrarie successive possono essere concessi prestiti di conduzione a tasso agevolato a favore di imprenditori agricoli, singoli ed associati, e di cooperative agricole e loro consorzi, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e con le modalità previste dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

I prestiti sono concessi da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario, con preferenza ai coltivatori diretti, alle cooperative ed ai consorzi di cooperative, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

I prestiti di cui al presente articolo possono essere concessi alle cooperative anche per l'acquisto di mezzi tecnici utili alla conduzione delle aziende dei soci.

Art. 2.

Ai prestiti di cui al precedente art. 1 si applicano il tasso di riferimento ed il tasso agevolato fissati dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai termini dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 17 agosto 1974, n. 397 e del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso regionale è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato di cui al comma precedente.

Art. 3.

I prestiti di cui alla presente legge, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Entro il 30 giugno di ciascun anno la giunta regionale provvede per l'annata agraria successiva a:

a) determinare l'entità delle risorse finanziarie da destinare a prestiti da concedere agli imprenditori singoli e quella da destinare a prestiti a favore di imprenditori associati;

b) determinare la percentuale delle risorse da destinare alle categorie di cui al secondo comma del precedente art. 1;

c) definire i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le province e tra gli istituti ed enti esercenti il credito agrario;

d) fissare l'entità massima del prestito, qualora sia concesso ad imprenditori agricoli singoli;

e) stabilire i parametri che gli istituti ed enti esercenti il credito agrario dovranno di norma tenere a base nella concessione dei prestiti, in relazione agli ordinamenti colturali delle aziende o dei prodotti agricoli lavorati e trasformati.

La deliberazione viene trasmessa, entro cinque giorni dalla adozione, al consiglio regionale per il parere vincolante della competente commissione consiliare.

Art. 5.

Entro il 30 settembre di ciascun anno, la giunta regionale provvede a ripartire, nell'ambito dei criteri di cui alla lettera *c)* del precedente art. 4, i fondi disponibili tra gli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

Art. 6.

Per l'annata agraria 1977-78 i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono adottati, rispettivamente, entro quindici e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto ed ente autorizzato, si provvede con deliberazione della giunta regionale sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità previste dalla presente legge.

Art. 8.

Le somme che risultano non impiegate in un'annata agraria possono essere utilizzate nell'annata successiva, ferme restando le norme vigenti in materia di contabilità regionale.

Art. 9.

Per la concessione dei prestiti previsti dalla presente legge e autorizzata, per l'annata agraria 1977-78, la spesa di lire 4.000 milioni.

Per le annate successive la spesa sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio, in base alle disponibilità del bilancio stesso.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'annata agraria 1977-78 si provvede mediante:

a) lo stanziamento di lire 4.000 milioni da iscrivere al cap. 538, titolo II, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977: « Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura »;

b) la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 785, titolo II, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977: « Fondo globale per spese di investimenti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione ».

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1977, n. 56.
Contributi agli enti locali per il potenziamento dei programmi di vigilanza igienico-sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 16 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il potenziamento dei programmi di vigilanza igienico-sanitaria di competenza degli enti locali, la regione Campania eroga contributi, per l'anno 1978, in favore degli enti medesimi, sulla scorta di apposito piano operativo e finanziario deliberato dall'ente richiedente.

Art. 2.

Il piano di cui all'articolo precedente, deve essere articolato in modo da corrispondere alle reali esigenze della collettività interessata, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e delle attività produttive prevalenti, in relazione anche alle epoche di attuazione dei vari interventi programmati e prevedere l'utilizzazione di personale munito della qualifica di vigile sanitario.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.050.000.000, sarà imputato in un apposito capitolo che sarà istituito nel bilancio preventivo del 1978 nominato come segue: « Contributi agli enti locali per il potenziamento dei programmi di vigilanza igienico-sanitaria » e troverà copertura dalle entrate previste dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 1° settembre 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1977, n. **57.**

Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, agli artigiani ed ai commercianti in attività ed in pensione e relativi familiari conviventi ed a carico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 16 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania eroga, secondo le disposizioni di cui alla presente legge, un contributo per l'assistenza farmaceutica, a partire dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della legge stessa e sempreché non abbiano diritto, per altro titolo, a tale forma di assistenza:

a) ai coltivatori diretti in attività ed in quiescenza e rispettivi familiari conviventi e a carico di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modificazioni e alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 27 maggio 1967, n. 369;

b) agli artigiani in attività ed in quiescenza e rispettivi familiari conviventi ed a carico di cui alle leggi 26 dicembre 1956, n. 1533 e 27 febbraio 1963, n. 260;

c) agli esercenti attività commerciali, ai titolari di aziende e coadiuvanti in attività ed in quiescenza e rispettivi familiari conviventi ed a carico di cui alle leggi 27 novembre 1960, n. 1397 e 22 luglio 1966, n. 613.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ai beneficiari dell'assistenza farmaceutica di cui al precedente comma *a*) la Regione eroga un contributo per le cure termali nella misura del 70% della spesa.

All'erogazione, alla contabilità, al controllo provvedono gli enti e gli organismi di cui al successivo art. 5 della presente legge.

Art. 2.

Il conseguimento del diritto alle prestazioni farmaceutiche è subordinato al godimento dell'assistenza malattia ai sensi delle leggi statali richiamate nel precedente articolo.

I soggetti iscritti negli elenchi perdono il diritto alle prestazioni farmaceutiche in caso di cancellazione, a qualsiasi titolo disposta, dagli elenchi stessi.

Art. 3.

Le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, le casse mutue provinciali degli artigiani e dei commercianti provvedono alla erogazione dell'assistenza farmaceutica, senza alcun onere di gestione per il bilancio regionale e previa deliberazione degli organi collegiali delle medesime.

Art. 4.

Il contributo a carico della Regione viene fissato:

nella misura dell'80% della spesa per i coltivatori diretti in attività e in quiescenza e rispettivi familiari conviventi e a carico;

nella misura del 70% per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali, i titolari di aziende e coadiuvanti in attività ed in quiescenza e rispettivi familiari conviventi e a carico, il cui reddito fiscale annuale non superi i 5.000.000 di lire.

La differenza viene versata dall'assistito all'atto dell'acquisto del medicinale.

Il contributo di cui al precedente comma, da commisurarsi sul costo effettivo dell'assistenza farmaceutica, viene corrisposto alle casse mutue provinciali di malattia, per ciascuna delle categorie beneficiarie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 1.

Art. 5.

Le casse mutue provinciali di malattia per le categorie beneficiarie di cui all'art. 1 della presente legge hanno una contabilità separata per l'assistenza farmaceutica ed i relativi rendiconti consuntivi annuali, con allegati gli elaborati mensili definitivi, devono essere presentati entro il 31 marzo del successivo anno finanziario alla Regione per essere sottoposti all'approvazione del consiglio regionale.

Il controllo sulla gestione dei fondi erogati e sugli adempimenti previsti dalla presente legge sarà effettuato da una commissione, presieduta dall'assessore regionale al ramo, nominata dal consiglio regionale e composta da cinque consiglieri regionali eletti a norma dell'art. 48 del regolamento, nonché da sei rappresentanti designati dagli organismi regionali delle organizzazioni professionali più rappresentative a livello nazionale e nominati con decreto del presidente della giunta regionale (due per i coltivatori diretti, due per gli artigiani e due per i commercianti) e da un rapppresentante dell'ordine dei farmacisti, designato dalla consulta regionale degli ordini dei farmacisti.

Ai fini del controllo di cui sopra può essere richiesto alle casse mutue provinciali di malattia, ad integrazione di quella prevista nel primo comma, ogni documentazione ritenuta idonea allo scopo.

Le casse mutue provinciali di malattia sono tenute a versare alla Regione le eventuali somme accreditate per interessi attivi maturati sui conti accesi presso gli istituti bancari tesorieri per la gestione farmaceutica.

Art. 6.

L'assistenza farmaceutica viene erogata in conformità a quanto stabilito dalla « Convenzione nazionale per la erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assistiti degli enti mutualistici » del 29 marzo 1974, con le modalità ed i limiti di cui all'art. 3 della stessa e successive modifiche ed integrazioni.

L'assistenza farmaceutica non viene erogata per l'acquisto di preparazioni galeniche, di materiale di medicazione e di preparazioni galeniche a formula e confezioni prestabilite, ad eccezione dei preparati di cui all'elenco allegato alla presente legge.

L'erogazione in forma indiretta dell'assistenza farmaceutica è autorizzata solo nei casi di eventuale sospensione dell'erogazione in forma diretta per cause non imputabili all'assistito.

Art. 7.

Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile presso qualsiasi farmacia situata nel territorio della regione Campania.

E' fatto obbligo, alle farmacie che aderiscono alla convenzione, di non interrompere la continuità dell'erogazione farmaceutica ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 8.

I quattro quinti delle somme stanziate al successivo art. 12 della presente legge vengono versati annualmente alle casse mutue provinciali di malattia interessate in rate semestrali anticipate in rapporto al numero degli assistiti aventi diritto al 31 dicembre dell'anno precedente.

I residui stanziamenti vengono ripartiti tra le casse mutue provinciali di malattia di cui sopra entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio in relazione alle contabilità riferite al 31 dicembre, corredate dei documenti probatori della spesa.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere, nel corso dell'esercizio finanziario, alle casse mutue provinciali che documentino una maggiore spesa, eventuali ulteriori acconti sulla disponibilità di cui al comma precedente.

Art. 9.

Al fine di seguire l'andamento della gestione del servizio farmaceutico, le casse mutue provinciali di malattia di cui all'articolo 3 sono tenute a trasmettere alla giunta regionale, entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, la situazione di cassa aggiornata a tale data corredata della documentazione mensile della spesa.

Art. 10.

La presente legge cessa di aver vigore allorché l'attuazione del servizio sanitario nazionale garantirà analoghe provvidenze in favore delle categorie di cui all'art. 1 della presente legge, con la parificazione delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche assicurate a tutti i cittadini.

Art. 11.

Le leggi regionali del 5 gennaio 1973, n. 1 e del 21 febbraio 1973, n. 6, sono abrogate.

Art. 12.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede per l'anno 1977 con gli stanziamenti di cui ai capitoli 586, 587 e 588 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977.

Per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 1° settembre 1977

RUSSO

ALLEGATO

ELENCO DEI PREPARATI

Tintura di iodio fino ad un massimo di gr 10;
Pozione di Riverio fino ad un massimo di anagr. 150;
Farina di lino fino ad un massimo di gr 500;
Acqua ossigenata a 12 volumi gr 100;
Acqua vegeto-minerale gr 100;
Alcool iodato ed alcool iodosalicilico fino ad un massimo di gr 50;
Morfina cloridrato 001;
Morfina cloridrato 002;
Ossigeno terapeutico;
Glicerina fino ad un massimo di gr 50;
Talco mentolato fino ad un massimo di gr 100;
Materiale di medicazione con le limitazioni qualitative e quantitative della convenzione nazionale.

Annullamento della promulgazione della legge regionale n. 33/77 concernente: « Rifinanziamento della legge regionale 10 aprile 1975, n. 16: "Contributo all'Ente per le ville vesuviane" ».

La legge regionale: « Rifinanziamento della legge regionale 10 aprile 1975, n. 16: "Contributo all'Ente per le ville vesuviane" », approvata in seconda lettura all'unanimità dei presenti dal consiglio regionale in data 2 giugno 1977 con deliberazione n. 64/9, è stata erroneamente promulgata e pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 31 del 16 luglio 1977 attribuendole il n. 33. Avverso alla suindicata legge regionale, infatti, è stato promosso, nei termini, dal Governo, ricorso alla Corte costituzionale ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della Costituzione.

E', pertanto, nulla la promulgazione ed, essendo la legge sospesa, priva di effetti.

(11990)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1977, n. **53.**

Utilizzo degli interessi sulle somme accreditate dalla Regione agli enti per l'esercizio di funzioni delegate ai sensi dell'art. 11 dello statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 84 *del* 25 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli interessi sulle somme versate nei passati esercizi finanziari e nel corrente esercizio sino al 31 dicembre 1977 dalla Regione agli enti, di cui all'art. 11 dello statuto di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), per l'esercizio di funzioni delegate, sono acquisiti al bilancio dagli enti medesimi per essere utilizzate per il conseguimento delle finalità delle rispettive leggi regionali di delega, e per quelle di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, ovvero per l'esecuzione di opere di pubblico interesse o pubblica utilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 agosto 1977

COMELLI

(12140)

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1977, n. **54.**

Variazioni al piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1977-1980 ed al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del 29 agosto* 1977)

(*Omissis*).

(12141)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773350)